



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DE FILIPPO - DE RUGGIERO"

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604
E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Posta certificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it
Sito web: <http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/> Cod. Fis.: 92044590633

I.C. "DE FILIPPO-DE RUGGIERO"
BRUSCIANO (NA)
Prot. 0000840 del 10/03/2023
I (Uscita)

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Rev. 01_a.s. 2022/23

Collegio dei Docenti del. n. 3 del 19/12/22

Consiglio d'Istituto del. n. 8 del 21/12/22

Premessa

La scuola è una Comunità educativa in cui tutte le componenti devono collaborare con lo scopo comune di garantire un clima di cooperazione, lo sviluppo della personalità, l'acquisizione di strumenti critici nella prospettiva della formazione di soggetti liberi, responsabili e attivamente partecipi della vita della comunità.

Con questa consapevolezza è bene che ogni componente scolastica assuma responsabilmente il proprio ruolo.

CAPITOLO I: NORMATIVA E MODALITA' DI STESURA DEL REGOLAMENTO

Art. 1

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme

- dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, emanato con il Dpr 249/1998 del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni emanato con il Dpr 275/1999 del Dpr 567/96.
- Circolare Ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998 avente ad oggetto: *Uso del telefono cellulare nelle scuole*
- Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 protocollo n. 30/dip/segr. avente ad oggetto: *linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti.*
- D.lvo, 27. 10.2009 n. 150
- Circ. n. 88 08.11.2010
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Dpr. 16.04.2013. n. 62
- Esso è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2

Il presente Regolamento è stato condiviso dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica docenti, personale ATA, genitori, alunni, RSU.

All'occorrenza sono previsti documenti aggiuntivi per regolamentare singole attività di rilevanza interna all'Istituto.

Art. 3

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto e la pubblicazione dello stesso sul sito dell'Istituto.

CAPITOLO II: PRINCIPI GENERALI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

Art. 4

1. La scuola è un luogo di educazione integrale volto ad offrire strumenti e saperi essenziali al fine di rendere più facile alle nuove generazioni l'orientamento nella realtà complessa in cui vivono.
2. La scuola fa suoi i principi della Costituzione Italiana e della Convenzione dei Diritti per l'Infanzia.
3. La scuola educa al dialogo, alla cooperazione, alla cittadinanza attiva ed esprime in questa maniera il suo ideale di pace e di non violenza.
4. La scuola rispetta e promuove le diversità culturali, etniche, religiose, impegnandosi in un lavoro di integrazione

che coinvolga le persone che la costituiscono.

5. La scuola si basa sulla libertà di espressione, di pensiero e di coscienza e fa del rispetto reciproco un valore ed un ideale verso cui tendere.
6. La scuola è un luogo di ricerca, di studio, fa della conoscenza il principale strumento di crescita morale.
7. La scuola promuove il protagonismo degli alunni, soprattutto riguardo agli ambiti della partecipazione democratica, con forme di progettazione partecipata adeguata ai ritmi di crescita e ai livelli di apprendimento.

Art. 5

La scuola si impegna ad offrire un apprendimento aperto all'acquisizione delle conoscenze e allo **sviluppo di una coscienza critica**, che sappia essere testimonianza di una convivenza pacifica.

Art. 6

La scuola è tesa ad accogliere e ad affrontare le forme di povertà, le disuguaglianze culturali, di disagio sociale anche attraverso iniziative finalizzate al recupero di ritardo e di svantaggio. La risposta ai bisogni relativi al benessere sociale è elaborata mediante il Piano di Inclusione.

Art. 7

Tutte le componenti dell'Istituto ed in particolare gli alunni hanno diritto di essere informati in maniera efficace sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 8

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati, in conformità alle norme relative alle autorizzazioni e alla sorveglianza.

Art. 9

La scuola organizza strutture permanenti di consultazione con gli alunni (consigli di Cooperazione di Classe e di Istituto) e con i genitori che offrano la possibilità di partecipare e di esprimere le proprie idee.

Art. 10

Il diritto alla partecipazione e all'espressione è garantito a tutti. Per gli scolari dell'infanzia ciò sarà reso possibile, attraverso modalità didattiche e pedagogiche conformi al livello apprenditivo e psico-affettivo tipico di questa fascia.

Art. 11

La scuola si impegna a coinvolgere in modo attivo e in rapporto all'età, gli alunni nelle scelte delle iniziative scolastiche ritenute funzionali al conseguimento di obiettivi coerenti con la promozione della solidarietà, della cooperazione, dell'aiuto reciproco in ambito scolastico, in maniera da realizzare un autentico passaggio dai *saperi scolastici* ai *saperi di cittadinanza*.

Art. 12 - Norme generali

1. È fatto assoluto divieto a tutto il personale scolastico di utilizzare stufe elettriche, fornelli e altri macchinari non previsti dalle norme della sicurezza.
2. Come previsto dalla legislazione vigente è vietato fumare nei locali scolastici, compresi i bagni, gli uffici, i ripostigli, le palestre e i corridoi. Tale divieto è assoluto e riguarda tutto il personale e il pubblico.
3. L'uso delle fotocopie è regolato da specifiche disposizioni interne emanate dal dirigente scolastico.
4. Senza l'autorizzazione del Dirigente scolastico non potranno essere distribuiti agli alunni o ai docenti o esposti stampati o materiale pubblicitario, salvo che si tratti di comunicazioni degli Enti Locali o delle Associazioni che hanno firmato il Protocollo d'Intesa con la scuola. Queste ultime sono tenute comunque a chiedere l'autorizzazione al Ds.
5. È assolutamente vietato, durante le lezioni, a chiunque estraneo alla scuola di entrare nelle aule e di conferire con gli insegnanti, con gli alunni, con il personale.
6. È fatto divieto a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica o a quella comunale (*purché, in tal caso, sia persona conosciuta*) di accedere agli edifici scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
7. In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o permessi: in tali casi è necessario contattare urgentemente il Dirigente Scolastico.

CAPITOLO III: ALUNNI

Art. 13

Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società e come portatore di un diritto – dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola deve dare per la sua crescita personale, culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli altri questi scopi.

Art. 14

Gli alunni hanno il diritto fondamentale di essere trattati dagli insegnanti e dal personale non docente col massimo

rispetto, quale si conviene alla dignità della persona umana, e di essere tutelati in modo adeguato sul piano igienico sanitario e su quello dell'incolumità personale. Essi non possono essere apostrofati con frasi che possono dare adito a fraintendimenti o addirittura offensive.

Art. 15

A tutti coloro che frequentano le scuole dell'istituto comprensivo è richiesto che vengano curati l'aspetto fisico (pulizia personale, abbigliamento appropriato), la cortesia nelle relazioni, la puntualità nello svolgimento dei propri compiti.

Art. 16

Gli spostamenti delle classi o dei singoli all'interno dell'edificio scolastico durante le ore di lezione non sono ammessi; altri tipi di spostamento (*uscite ai bagni, spostamenti in palestra, in biblioteca e nei laboratori*) non dovranno arrecare disturbo alla normale attività didattica.

Gli alunni useranno i servizi igienici a loro riservati e ne rispetteranno la pulizia.

L'uso dell'ascensore è consentito agli alunni che abbiano difficoltà deambulatorie, con l'accompagnamento di una persona adulta e previa autorizzazione della dirigenza. I docenti possono accogliere a scuola un alunno al quale sono stati applicati punti di sutura, protesi gessate, bendature rigide, ecc. soltanto con **certificazione medica** che espliciti il parere favorevole alla frequenza scolastica e con una **dichiarazione del genitore di piena assunzione di tutte le responsabilità** derivanti dalla presenza a scuola del bambino.

Art. 17

Ogni alunno ha il dovere di partecipare alle lezioni ed al lavoro comune in modo corretto e responsabile, cioè senza fare nulla che ostacoli l'apprendimento suo e dei compagni. Qualora il comportamento sia tale da impedire lo svolgimento del lavoro, l'alunno potrà essere severamente richiamato, ma **non dovrà mai essere lasciato solo nel corridoio**.

Art. 18

Gli alunni non sono autorizzati a ricevere dall'esterno materiali didattici e merende, al fine di abituarli ad una maggiore attenzione e diligenza nella preparazione dell'occorrente.

Nel caso di dimenticanza di merende o di produzioni in cartaceo o elettroniche, assegnate dai docenti nei giorni precedenti, sarà cura di questi ultimi innescare meccanismi educativi atti a compensare le dimenticanze e a far diventare educativo un comportamento che potrebbe essere equivocato come solo punitivo (condivisione della merenda, posticipo della data di presentazione dei compiti domestici, ecc.).

Art. 19

È compito dei docenti accertarsi se ci sono casi di alunni portatori di allergie; così com'è compito dei genitori comunicarlo ai docenti e ufficialmente in segreteria anche utilizzando i moduli reimpostati.

Art. 20 - Natura delle mancanze

È da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

1. Frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola senza turbare l'andamento delle lezioni).
2. Comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione.
3. Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della scuola (cfr. Sanzioni).
4. Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola. Il comportamento degli alunni, anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei confronti di persone e cose.

Art. 21

Gli alunni sono tenuti al rispetto delle norme basilari concordate nel **Patto Educativo di Corresponsabilità**, di cui sono venuti a conoscenza nei primi mesi dell'anno scolastico.

Art. 22 - Custodia e corresponsabilità dei beni.

1. Tutti gli alunni sono tenuti a rispettare i beni e le attrezzature loro affidati. I libri della biblioteca, gli attrezzi e gli strumenti in dotazione della scuola, vanno conservati e trattati con cura; in caso di danneggiamento o smarrimento, la famiglia è tenuta al risarcimento del danno.
2. Le famiglie controlleranno che gli alunni siano provvisti del materiale necessario per le attività didattiche, evitando altresì che vengano portati a scuola oggetti di valore o altro materiale non necessario o non richiesto per la normale attività scolastica.
3. Per l'uso della palestra, è necessario dotarsi del vestiario adatto, in particolare sono obbligatorie le scarpe da ginnastica apposite, secondo le disposizioni degli insegnanti.
4. Sarà cura degli insegnanti e del personale addetto che la palestra, le aule, i laboratori, la biblioteca vengano usati

correttamente e lasciati in ordine alla fine dell'attività.

Art. 23 - Ingresso e uscita, assenze e ritardi

1. Gli alunni attendono l'inizio delle lezioni negli spazi esterni, presso gli spazi indicati dai cartelli, ed entrano nelle loro aule scolastiche in maniera ordinata e puntuale.
2. Gli orari sono i seguenti:
 - Infanzia ore 8.30 – 9.15
 - Primaria apertura ore 8.00
 - Secondaria di 1° grado 8.00

Per evitare situazioni di pericolo causate dall'eventuale sosta degli alunni lungo la strada in caso di pioggia è consentito l'accesso negli spazi esterni di pertinenza della scuola. Si sottolinea tuttavia che la scuola non può garantire alcuna vigilanza prima dell'orario di ingresso e non si assume alcuna responsabilità per incidenti di qualunque tipo che possano verificarsi prima dell'affido dei minori alla scuola.

3. Ogni alunno è tenuto alla puntualità; tutti i ritardi devono essere giustificati in forma scritta sul diario o sul libretto personale/registro elettronico, il giorno stesso o quello immediatamente successivo.
4. Gli alunni eccezionalmente possono uscire prima del termine delle lezioni o entrare dopo l'inizio delle lezioni, per giustificati motivi, su richiesta scritta dei genitori o di chi ne fa le veci e con il loro accompagnamento; tali uscite dovranno essere preventivamente autorizzate dall'insegnante e registrate. Nel caso l'insegnante registrasse un numero eccessivo di autorizzazioni per ritardi o uscite fuori orario (max tre) dovrà avvertire il Dirigente che convocherà i genitori. In caso di malore improvviso, la famiglia sarà avvertita e dovrà provvedere tempestivamente all'accompagnamento a casa dell'alunno.
5. Tutte le assenze dovranno essere giustificate sul registro elettronico dai genitori o da chi ne fa le veci il giorno stesso del rientro a scuola.
6. Il rientro a scuola, dopo una malattia, deve avvenire a guarigione avvenuta.
7. Il protrarsi o il ripetersi anomalo di assenze verrà segnalato al dirigente scolastico per le opportune comunicazioni alle famiglie.
8. Gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria devono essere accompagnati a scuola e ripresi all'uscita dai genitori o da coloro che questi ultimi hanno autorizzato con delega scritta consegnata alla scuola. I bambini che all'uscita non trovano genitori o delegati devono trattenerli all'interno dell'edificio scolastico. La delega sarà compilata dai genitori all'inizio dell'anno scolastico, annotando anche i documenti di identità delle persone incaricate di prelevare il minore.
9. I genitori che prelevano i bambini all'uscita se sostano negli spazi esterni all'edificio scolastico hanno la responsabilità della sorveglianza dei loro figli. Gli alunni che usufruiscono del pulmino saranno vigilati all'ingresso e all'uscita dai collaboratori scolastici. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno in fila per due, accompagnati dall'insegnante dell'ultima ora, che precederà la fila e li accompagnerà fino all'uscita.

Art. 24 - Sorveglianza degli alunni

1. Gli **insegnanti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** per accogliere gli alunni. Di norma, gli alunni accompagnati con anticipo sull'orario d'inizio, in base alle richieste delle famiglie, potranno essere accolti dal personale.
2. Durante la ricreazione, gli insegnanti sono tenuti a svolgere accurata sorveglianza ed assistenza in ogni settore in cui essa si effettua, sia all'interno che in cortile, onde impedire giochi pericolosi e attività che possano recare danno a sé o ad altri, all'edificio o all'arredamento e prevenire per quanto possibile le situazioni di pericolo.
3. Ad inizio d'anno, la famiglia è tenuta a comunicare i nominativi e i relativi recapiti telefonici delle persone autorizzate ad accompagnare i minori in caso di infortunio o indisposizione. In caso di infortunio o grave indisposizione, gli insegnanti con la collaborazione del personale ausiliario presteranno la prima assistenza, avviseranno le famiglie e, se necessario, i presidi sanitari e presenteranno, tramite la direzione della scuola, la denuncia nel caso d'infortunio.
4. Durante l'orario di lezione, per motivi di ordine e di responsabilità nella vigilanza e per il buon funzionamento della scuola, non è consentito ai genitori di accedere ai locali – aule, laboratori, cortili – dove si svolge l'attività didattica né di interrompere le lezioni.
5. I genitori potranno accompagnare i propri figli fino al cancello di ingresso e non fino all'aula. Durante le assemblee di classe, inoltre, i bambini *non* devono essere lasciati dai genitori nell'edificio scolastico: infatti, per motivi connessi con la legge sulla sicurezza sui posti lavoro, non è possibile ammettere alunni o minori in genere nei locali della Scuola in quanto non si può garantire un'adeguata vigilanza.

Art. 25 - Comportamento in classe, cambio ora, intervallo, uscite a piedi, divisa

1. Gli alunni avranno in classe un comportamento corretto e partecipe; sono tenuti a seguire le lezioni con impegno,

diligenza e serietà; avranno cura di portare quotidianamente il materiale didattico previsto, evitando tutto ciò che potrebbe contribuire alla distrazione di sé stessi e degli altri, inoltre saranno responsabili dei danni arrecati alla classe, ai locali e all'arredo scolastico.

2. Dovranno indossare quotidianamente la divisa scolastica, in maniera da evitare disomogeneità nell'abbigliamento.
3. È opportuno evitare di portare denaro e oggetti di valore, poiché la scuola declina ogni responsabilità in caso di smarrimento.
4. **È assolutamente vietato usare in classe e durante le uscite didattiche telefoni cellulari.** Per qualsiasi comunicazione urgente potrà essere utilizzato il telefono della scuola. L'insegnante può, in ogni momento e valutandone personalmente l'opportunità, sequestrare il cellulare, consegnarlo in Segreteria, i cui addetti avviseranno i genitori per la restituzione oppure riporlo in una scatola e consegnarlo a fine attività didattica quotidiana.
5. Durante il cambio dell'ora gli alunni devono rimanere al loro posto, mantenere un comportamento corretto e predisporre il materiale necessario per l'ora successiva.
6. Ogni giorno gli alunni avranno a disposizione **10 minuti** per l'intervallo, durante il quale consumeranno in classe la merenda, controllati dall'insegnante. Nel corso dell'intervallo, gli alunni si recheranno ordinatamente ai servizi igienici, sorvegliati dal personale ausiliario. Per la primaria due alla volta (due alunni e due alunne) per la secondaria uno alla volta (un alunno e un'alunna). Il tempo della merenda coincide con quello dell'uscita ai bagni.
7. All'inizio dell'anno scolastico verrà richiesta ai genitori degli alunni un'autorizzazione generica che varrà per tutte le uscite didattiche che si effettueranno a piedi durante l'arco dell'anno. In caso di classi con un numero di alunni superiore alle 15/17 unità, l'insegnante che guiderà gli alunni durante l'uscita verrà affiancato da un altro docente.
8. Gli alunni non sono autorizzati a telefonare ai familiari per eventuali comunicazioni inerenti a materiale didattico, merende ecc.
9. Gli alunni saranno attenti ad avere comportamenti di sobrietà e ad evitare ogni spreco, per esempio di spegnere le luci ogni volta che la classe esce, di non consumare l'inchiostro delle stampanti inutilmente, di non sprecare cibo e bevande (in questi casi si può decidere di dare l'incarico di vigilanza ad un alunno deputato a controllare e verificare gli sprechi).
10. Nel corso degli intervalli e/o momenti ludici vanno evitati giochi violenti. All'interno delle aule e dei corridoi non deve essere consentito correre, né recarsi ai servizi con la merenda.
11. Non devono essere chiesti agli alunni servizi che comportino uscita dall'aula se non per motivate esigenze didattiche ed educative.
12. Va adottata ogni misura atta a ridurre al minimo, in ogni circostanza, il rischio d'infortunio per sé o per gli alunni.

Art. 26 - Distribuzione di materiale informativo, rapporti con le famiglie

1. Tramite gli alunni, potranno essere recapitati ai genitori avvisi di convocazione degli Organi Collegiali e altre comunicazioni riguardanti la Scuola.
2. Per attività che richiedono specifiche competenze, gli insegnanti possono invitare, previo parere del Dirigente Scolastico, tecnici e genitori esperti onde avvalersi della loro collaborazione gratuitamente offerta. La responsabilità della vigilanza e dei criteri pedagogico- didattici di queste attività resta comunque interamente a carico degli insegnanti.
3. Le udienze collegiali, le udienze individuali dei docenti, i consigli di classe o di interclasse con i rappresentanti dei genitori, le assemblee dei genitori rappresentano le modalità più proprie attraverso le quali le famiglie vengono informate sull'andamento educativo e didattico dei figli. Qualora le famiglie abbiano necessità motivate di ulteriori incontri, gli insegnanti saranno disponibili su appuntamento personalizzato, richiesto con comunicazione scritta tramite l'alunno; la stessa procedura potrà essere adottata dagli insegnanti per comunicazioni di particolare urgenza. All'inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti informeranno i genitori sui presenti criteri, sulle modalità e sui giorni disponibili per i colloqui.

CAPITOLO IV: SANZIONI E CODICE DISCIPLINARE

Art. 27 - Le sanzioni applicabili

È importante rammentare che le sanzioni disciplinari, applicabili secondo un crescendo di gravità, vengono classificate in:

- A. Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Si tratta di sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 né dal D.P.R. n. 235, ma che sono state definite ed individuate dal presente regolamento d'istituto (*Vedi successivo art. 28*).
- B. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 5 giorni. *Organo competente: il Dirigente scolastico e il*

Consiglio di Classe.

Reiterarsi di comportamenti quali: mancanze gravi ai doveri e alla puntualità; assenze ingiustificate ed arbitrarie; turpiloquio, ingiurie ed offese ai compagni; agli insegnanti, al personale; danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola e di altri; molestie continue nei confronti di altri.

- C. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola da 6 a 10 giorni *Organo competente: il Consiglio di Classe.*
Reiterarsi di comportamenti previsti nel punto precedente e ricorso ad atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti, personale.
- D. La recidività è da considerarsi aggravante, come anche l'aver commesso il fatto nel corso di viaggi di istruzione, visite guidate, iniziative in genere che si svolgono al di fuori della scuola e che coinvolgono soggetti-strutture esterne.
- E. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni. *Organo competente: il Consiglio di Classe.*
Fatti gravi che impediscono le regolari attività della scuola; offese al decoro personale, alla religione, alle istituzioni; offese e oltraggio al personale scolastico; violenze fisiche o psicologiche nei confronti degli alunni e del personale scolastico.
- F. Sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni. *Organo competente: il Consiglio di Istituto.* Reati di particolare gravità; pericolo per l'incolumità delle persone.
- G. Provvedimento disciplinare: allontanamento dalla scuola sino al permanere delle situazioni di pericolo e in condizioni di accertata incompatibilità ambientale: nei casi in cui i servizi sociali, l'autorità giudiziaria e la famiglia sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, all'alunno è consentito iscriversi ad altra scuola.

L'organo competente ad irrogare il provvedimento può integrare le sanzioni di cui ai punti B e C con l'obbligo del versamento di un contributo in denaro, proporzionato alla gravità della mancanza, determinato dal Consiglio di Istituto. La somma, versata nel bilancio della scuola, è destinata esclusivamente al finanziamento di attività integrative per gli alunni.

Di ogni sanzione superiore al richiamo verbale viene data comunicazione scritta alla famiglia.

Art. 28 - Principi generali.

Nell'ottica della scuola come luogo di educazione al rispetto e alla convivenza civile, essa intende individuare sanzioni disciplinari diverse dall'allontanamento scolastico, rispondenti a finalità educative, mirate ad indurre lo studente alla riflessione e rielaborazione critica delle condotte censurate. Di conseguenza, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e devono tendere al rafforzamento del ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità.

Le sanzioni possono, allora, consistere anche in **attività alternative** a quelle scolastiche ordinarie; con questo tipo di attività spesso si ottengono risultati migliori, perché non danno l'idea di un'esclusione rigida e drastica dal percorso di studio. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle conseguenze di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari, può adottare, oltre ai provvedimenti disciplinari soliti, alcuni interventi educativi correttivi:

1. Richiesta di colloquio con la famiglia
2. Consegna da svolgere in classe e/o a casa
3. Invito alla riflessione
4. Scuse formali
5. Ricerche ai fini di un'interrogazione o dell'Esame di Stato da svolgere presso la biblioteca scolastica
6. Forme di volontariato presso gli alunni più piccoli (i Trac)
7. Servizio di aiuto alla mensa della scuola dell'infanzia
8. Studio assistito
9. Collaborazione negli uffici di segreteria
10. Attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o attività in favore della comunità scolastica (*pulizia degli ambienti, riordino di materiali*)
11. Attività di volontariato, previo consenso dei genitori, anche presso associazioni presenti sul territorio con le quali si sono stabilite collaborazioni attraverso protocolli d'intesa (*delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 19.12.2022; delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 del 21/12/2022*).

Art. 29

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

Art. 30

È opportuno che la sanzione sia erogata e applicata in tempi ristretti perché la stessa sia percepibile consapevolmente in relazione alla mancanza.

Art. 31

Per le sanzioni valgono i riferimenti della tabella riportata nell'**Allegato A**. Grande attenzione sarà riservata ai comportamenti inerenti all'uso dei cellulari in classe e il coinvolgimento del personale scolastico a sua insaputa nelle comunicazioni Facebook o con qualsiasi altro espediente informatico non congruo con le finalità della scuola.

Art. 32 - Caratteristiche delle sanzioni

1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
2. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dell'alunno, al quale viene sempre offerta la possibilità di convertirle in favore della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale; la sanzione è pubblica.
3. In caso di atti o comportamenti che violano le norme del codice penale, il Dirigente della scuola, nei casi previsti, provvede tempestivamente alla denuncia, della quale informa la famiglia ed il Consiglio di classe dell'alunno interessato. Un comportamento è recidivo quando la stessa violazione si ripete nel corso dell'anno scolastico.
4. Le sanzioni sono sempre commisurate alla gravità del comportamento e decise in base al principio di ciò che è opportuno per la personalità del soggetto. Oltre alla comunicazione immediata ai genitori, le sanzioni influiscono sul voto in condotta e vengono inserite nel fascicolo dell'alunno e seguono lo studente nella sua carriera scolastica in quanto non sono considerati dati sensibili.

INFRAZIONI DISCIPLINARI – SANZIONI - ORGANI COMPETENTI CHE IRROGANO LA SANZIONE (VEDI TABELLA A allegata)

Art. 33 - Riepilogo degli interventi

Nel contesto di una ispirazione al principio fondamentale della finalità educativa e costruttiva e non solo punitiva della sanzione si prevedono i seguenti interventi:

- Risarcimento del danno nel caso di danni arrecati, determinata dall'Amministrazione Comunale proprietaria del bene, per la riparazione o la sostituzione.
- Ripristino in base al principio della riparazione del danno.
- Conversione della sanzione in attività socialmente utili alla comunità scolastica, pulizia igienici, banche, palestra, giardinaggio ricerche e studio personale. In caso di impossibilità di individuare il singolo responsabile dell'infrazione, anche per chiara complicità del gruppo o dell'intera classe, la sanzione si applica al gruppo o alla classe.
- I genitori, in riferimento alla responsabilità civile che può insorgere a loro carico, soprattutto in gravi episodi di violenza, bullismo, vandalismo ecc. potranno essere ritenuti direttamente responsabili dell'accaduto anche a prescindere dalla sottoscrizione del patto di corresponsabilità.

Art. 34

Le sospensioni sono sempre deliberate dal Consiglio di Classe riunito in seduta straordinaria con o senza la presenza del Dirigente scolastico. Il Dirigente scolastico provvede ad emanare l'atto di allontanamento da scuola dell'alunno/a e a comunicare il provvedimento alla famiglia.

Art. 35

I provvedimenti gravi che comportano due sospensioni dell'attività didattica superiori a due giorni nell'arco di ciascun quadrimestre determinano automaticamente il 5 in condotta.

Art. 36

Ciascun alunno ha il diritto di avere un procedimento disciplinare snello e rapido che comprenda una fase istruttoria e una conclusione espressa con una motivazione.

Art. 37

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito **Organo di Garanzia** interno alla scuola.

Art. 38

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Art. 39

L'Organo di garanzia, presieduto dal Dirigente Scolastico si compone, per la scuola secondaria di I grado, da due/tre docenti, da due genitori, un rappresentante della componente ATA, tutti designati dal Consiglio d'Istituto tra i membri del Consiglio stesso. L'Organo di Garanzia resta in carica per la durata del triennio.

Art. 40

L'organo di garanzia sarà eletto dal Consiglio d'Istituto. In caso di incompatibilità o di dovere di astensione il Consiglio provvederà al subentro dei membri mediante nomina come art. 39.

Art. 41

L'Organo di Garanzia in prima convocazione delibererà in presenza di tutti i membri; in seconda convocazione solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta.

Art. 42

L'eventuale astensione di uno dei membri non influirà sul conteggio dei voti.

Art. 43

L'organo di garanzia decide **anche** sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

CAPITOLO V: DOCENTI

Art. 44

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, nel rispetto delle norme costituzionali, degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato e delle finalità che la scuola si è data: tale libertà deve essere intesa a promuovere, mediante un confronto aperto di molteplici posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Art. 45

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il coordinatore del Consiglio di Classe si farà carico di illustrare alla classe il P.O.F., i percorsi istituzionali e le UdA, recepirà osservazioni e suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione.

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento.

Art. 46

I docenti, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, sono tenuti ad espletare tutte le attività connesse con la funzione docente in riferimento ai rapporti inerenti alla natura dell'attività didattica e alla partecipazione al governo della comunità scolastica (*vedi C.C.N.L. del 26/05/99 e integrativo del 31/08/99*).

Art. 47 - Responsabilità civile degli insegnanti

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla delicatezza del compito affidato agli insegnanti. Si ricorda in particolare che la normativa attuale, riguardante la responsabilità civile dei Docenti, pur essendo meno rigida e punitiva rispetto al passato, resta pur sempre molto severa e attenta alle responsabilità dei Docenti stessi. Diverse norme richiedono al Docente vigilanza e controllo dei propri studenti e proprio dall'inosservanza di tali disposizioni deriva la responsabilità e perciò l'obbligo del risarcimento dei danni. Si precisa che l'obbligo alla vigilanza si estende ai Docenti accompagnatori nelle uscite didattiche e viaggi di istruzione, esplorazioni guidate, cerimonie religiose e civili, per partecipazione a spettacoli teatrali o proiezioni cinematografiche, durante gli insegnamenti di educazione fisica e di ogni altra attività manuale o ludica.

Si puntualizzano le responsabilità proprie dei docenti

Il docente è considerato responsabile civilmente e penalmente in caso d'incidente agli studenti durante l'orario delle lezioni se:

Art 48

1. non si trova in aula al momento dell'ingresso degli alunni (5 minuti prima dell'inizio delle lezioni);
2. abbandona l'aula momentaneamente (e può farlo solo per inderogabile necessità) senza aver provveduto a garantire la vigilanza chiedendo l'ausilio di un altro Docente o, in alternativa, di un collaboratore scolastico;
3. non sorveglia gli alunni durante gli intervalli (in classe, in corridoio, in cortile ...), per la Scuola dell'Infanzia e le prime classi della Scuola Primaria anche durante l'uso dei servizi igienici;
4. non accompagna tutti gli alunni durante l'uscita;
5. non segnala per iscritto alle famiglie, richiedendo la firma p.p.v. per la certezza di informazione, per i seguenti casi:
 - variazione orario scolastico;
 - variazione nel calendario scolastico;
 - totale sospensione delle lezioni, anche in casi di assemblea sindacale e azioni di sciopero, indicando le modalità di erogazione del servizio scolastico, stabilite e comunicate dal D.S.;
 - visite mediche;

- prestazioni di carattere sanitario, precisando sempre data e orario di svolgimento;
6. il Docente, inoltre, risponde dei danni causati dai propri studenti a se stessi, ai compagni ed a terzi, sia nella Scuola sia fuori dalla Scuola, quando gli alunni ne siano allontanati senza preavviso scritto ai familiari, ad esempio per provvedimenti disciplinari (con firma per p. p. v.).

Durante il periodo di permanenza giornaliera degli alunni a scuola sono attivate tutte le strategie necessarie per esercitare una costante vigilanza sui minori. Si sottolinea che si deve distinguere fra **funzione didattica** e **funzione di vigilanza**, delle quali solo la seconda ha carattere essenziale e pertanto può e deve essere assicurata indipendentemente dalla prima in quanto il diritto alla salute ed all'incolumità fisica, trattandosi di minori, assume particolare configurazione di diritto alla vigilanza.

Art. 49

Tutti i docenti sono invitati a considerare con gli alunni l'importanza del rispetto dell'ambiente, degli arredi e della persona al fine di sviluppare e potenziare una sempre maggiore consapevolezza di cittadinanza attiva e partecipe. A tal fine sono tenuti a far rispettare:

- l'ordine in classe
- l'uso corretto e consapevole dei servizi igienici e del contenitore dei rifiuti
- la raccolta differenziata
- il contenuto del presente Regolamento
- il comportamento adeguato alle varie situazioni negli spazi scolastici e l'uso consapevole delle attrezzature e dei materiali a loro disposizione.

Art. 50

1. I docenti sono tenuti a rispettare e a far rispettare l'orario di inizio delle lezioni.
2. È vietato fumare in classe, nei laboratori, nei bagni, nei corridoi, nelle mense, nei locali della segreteria e in tutto l'edificio scolastico.
3. È fatto assoluto divieto a tutto il personale scolastico di utilizzare stufe elettriche, fornelli e altri macchinari non previsti dalle norme della sicurezza.
4. I **docenti rispettano il segreto di ufficio** nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e non utilizzano ai fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio.
5. I docenti eviteranno di fermarsi a parlare nei corridoi o sulla soglia delle aule, in maniera da dare esempio di rispetto degli alunni e della dignità dei comportamenti professionali. Si atterranno ad un comportamento diligente e rispettoso degli alunni, del Dirigente scolastico, dei colleghi, dei collaboratori e degli assistenti amministrativi, degli ambienti.
6. I docenti e i genitori, nell'ambito di una collaborazione reciproca, mireranno a creare un rapporto sereno con i propri alunni e con i propri figli nel contesto scolastico, tutelandone la dignità e comportandosi in maniera tale da non provocare malessere e disagi nei ragazzi.
7. In caso di assenza dell'insegnante, qualora non si possa provvedere alla sostituzione con docente supplente, la classe sarà suddivisa uniformemente nelle altre. Poco prima della fine della sua ora, il docente della classe da ripartire, tempestivamente preavvisato, si prenderà cura della suddivisione, assistito dal personale ausiliario. I docenti ospitanti non opporranno obiezioni discriminanti nei confronti degli alunni e collaboreranno affinché l'operazione avvenga il più celermente possibile.

Art. 51 - Vigilanza alunni

1. La vigilanza dei minori inizia da quando entrano nell'edificio scolastico e termina quando ne escono indipendentemente dall'orario ufficiale di inizio e termine delle lezioni.
2. Nessun alunno deve entrare nell'edificio prima dell'ora stabilita ad eccezione di quelli autorizzati. Questi ultimi saranno vigilati dal personale docente, coadiuvato da collaboratori scolastici a ciò esplicitamente autorizzati dal Dirigente Scolastico.
3. Se gli alunni utilizzano un mezzo di trasporto scolastico, la vigilanza inizia quando scendono dallo stesso e termina quando vi risalgono. Il servizio di vigilanza è esercitato dai collaboratori scolastici.
4. In caso di ritardo o assenza dei docenti, i collaboratori provvederanno ad avvisare tempestivamente l'Ufficio di Segreteria e, in attesa di disposizioni, assumeranno l'incarico temporaneo di vigilanza del gruppo classe.
5. Gli insegnanti sono invitati ad **avvertire telefonicamente per eventuali assenze o ritardi entro le ore 7.45**
6. Durante le ore di lezione, nell'intervallo, nel tempo necessario al cambio dell'ora, la vigilanza degli alunni è affidata al personale docente e, in caso di momentanea assenza di quest'ultimo, ai collaboratori scolastici.
7. La presenza di un adulto deve garantire la prevenzione di pericoli o danni personali, questi dovrà dimostrare, in caso di incidente, non solo la propria presenza in loco, ma anche di non aver potuto impedire il danno in quanto improvviso e imprevedibile.

A tal fine vanno dunque osservate le seguenti regole:

- I docenti sono tenuti a restare in classe per tutta la durata delle lezioni;
- se devono allontanarsi dalla classe per motivi inderogabili, hanno l'obbligo di chiamare un collaboratore scolastico che li sostituirà momentaneamente e potranno allontanarsi solo quando quest'ultimo sarà presente;
- i docenti che devono lasciare la classe al cambio dell'ora potranno allontanarsi solo dopo aver affidato gli alunni al docente dell'ora successiva o ad un collaboratore scolastico nel caso il docente stesso ritardi.
- Il cambio dell'ora deve avvenire con la massima tempestività.
- Nel caso di incidenti agli alunni in classe, soprattutto se questi si verificano durante l'ora di scienze motorie, va avvisato con tempestività il dirigente scolastico.
- L'uscita dei bambini nel cortile della scuola per attività ludico-ricreative deve essere organizzata in modo tale da garantire una costante vigilanza da parte del personale docente e, in caso di particolare necessità (definita dall'insegnante referente), del personale ausiliario.
- Qualora esca una sola sezione/classe l'insegnante deve individuare uno spazio ben delineato del cortile ove i bambini possano giocare rimanendo sempre sotto il controllo visivo dell'insegnante.
- Qualora escano più sezioni/classi o l'intera scuola, è invece indispensabile garantire un'adeguata distribuzione dei compiti; infatti i bambini possono mischiarsi fra sezioni/classi o portarsi in zone diverse del cortile, o sul retro, pertanto non è possibile sorvegliarli tutti da un unico punto del cortile. Gli insegnanti pertanto in tali occasioni provvederanno a distribuirsi in punti diversi del cortile in modo che tutti i bambini siano sempre controllati visivamente da un insegnante.
- L'obbligo di sorveglianza degli insegnanti, in tali occasioni, non è limitato ai propri bambini ma a tutti quelli vicini alla propria posizione, sulla base dell'organizzazione che viene data al servizio della vigilanza.
- Qualora uno o più bambini chiedano di andare in bagno, dovrà essere adeguatamente prevista una sorveglianza all'interno, anche allo scopo di evitare che mentre tutti i bambini sono fuori, alcuni rimangono non sorvegliati dentro all'edificio; anche questo aspetto va pertanto organizzato individuando un'ausiliaria alla sorveglianza interna, riservando un solo bagno per i bambini quando questi sono fuori.
- Si evidenzia che i momenti di gioco all'aperto rappresentano un'attività ricreativa per i bambini, ma non devono comportare una riduzione dell'azione di vigilanza da parte degli insegnanti e del personale ausiliario, considerato altresì il numero dei bambini presenti a scuola, la loro età e i rischi derivanti dal movimento libero.
- L'organizzazione precisa dell'attività di vigilanza dei docenti e del personale ausiliario di ogni singola scuola è affidata alle insegnanti referenti di plesso.

Durante le uscite dall'edificio scolastico

Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle attività, l'insegnante autorizzerà l'uscita anticipata dell'alunno solo se verrà ritirato personalmente da un genitore o da una persona delegata, ma comunque conosciuta e maggiorenne, previa dichiarazione scritta di esonerare l'amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità oltre l'orario di prelievo dell'alunno. Detta autorizzazione verrà rilasciata solo nei casi di straordinaria necessità. All'uscita da scuola, gli alunni che devono salire sull'autobus sono accompagnati e vigilati dal personale ausiliario o, dal personale docente. Se al momento dell'uscita lo scuolabus non è ancora arrivato, tali alunni devono essere vigilati nell'atrio della scuola dal personale ausiliario per il tempo necessario.

Gli insegnanti devono verificare che tutti gli alunni siano stati ritirati; in caso negativo verranno contattate telefonicamente le famiglie e si attenderà il loro arrivo. Se entro mezz'ora dal termine delle lezioni, la famiglia non sarà stata rintracciata, si dovrà affidare il minore alle forze dell'ordine, telefonando al 112.

La procedura sopra descritta dovrà essere svolta con particolare cura e diligenza nei confronti degli alunni di prima e seconda classe della scuola primaria, considerata la loro minore autonomia e responsabilità personale.

Art. 52

I docenti devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro diretti; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito scolastico si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

Art. 53

Si richiede di indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione.

Art. 54

Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un alunno continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà il nome al responsabile di plesso.

Art. 55

In caso di un ritardo superiore ai cinque minuti di un alunno occorre segnare l'orario d'entrata, la giustificazione o la richiesta di giustificazione e ammetterlo in classe.

Art. 56

I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico: una copia da inserire nel registro di classe.

Art. 57

I docenti indicano sul registro di classe, prima di tutto, gli argomenti svolti al fine di rendere possibili eventuali verifiche e, in secondo luogo, i compiti assegnati.

Art. 58

Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in classe l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario, soprattutto se la classe che ha in affidamento presenta problematiche relative alla disciplina.

Art. 59

Il cambio dell'ora deve essere effettuato con la massima celerità; i compiti per casa devono essere assegnati durante l'ora prevista e non dopo.

Art. 60

Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe gli alunni, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.

Art. 61

Si vieta l'uso dei telefoni cellulari e comunque sarà cura dell'insegnante mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio cellulare. L'uso del telefono fisso dovrà avvenire solo per ragioni di servizio.

Art. 62

Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.

Art. 63

Gli insegnanti accompagnano la classe all'uscita, ponendosi a capo della fila e non dietro per motivi di sicurezza e per evitare che gli alunni corrano per le scale.

Art. 64

In occasione di uscite o trasferimenti in palestra o in laboratori gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.

Art. 65

I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. È assolutamente vietato entrare con le automobili all'interno del cortile della scuola sia per i docenti, sia per chiunque altro, non munito di autorizzazione del Ds. Sono autorizzati: i pulmini del trasporto scolastico, della mensa per la scuola dell'infanzia e gli autoveicoli indispensabili a prestare soccorso o da utilizzare in caso di necessità.

Art. 66

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di oggetti o sostanze che possono rivelarsi tossiche o pericolose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, forbici appuntite, taglierini, accendini. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimentari (pasta, farina, legumi, etc...) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.

Art. 67

I docenti, dove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al responsabile della sicurezza che provvederà a comunicarlo al Dirigente Scolastico.

Art. 68

Eventuali danni riscontrati a persone o a cose devono essere segnalati al responsabile di plesso. I danni riscontrati sono risarciti dal responsabile del danno. Qualora questi non sia individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno nel C.d.C. o interclasse con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo. (cfr. Sanzioni).

Art. 69

La collaborazione con i genitori e con il personale è di fondamentale importanza, in quanto essa contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.

Art. 70

Il ricorso alla dirigenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto, se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro d'ufficio della dirigenza stessa, dall'altro provoca nell'alunno la convinzione di una certa

impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. Tali segnalazioni vanno annotate sul registro di classe e comunicate alle famiglie tramite il diario.

Art. 71 - Compilazione registri, verifiche, compiti domestici

1. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte.
2. I docenti sono invitati a programmare per tempo le verifiche in classe, che devono sempre essere congrue e coerenti con le UDA che si stanno realizzando. La correzione degli elaborati deve essere tempestiva (entro 1 settimana dall'effettuazione) chiara ed accompagnata da un breve giudizio che dia la motivazione del voto.
4. L'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, sarà concordata in coerenza con la programmazione didattica tra tutti gli insegnanti del consiglio di classe e di interclasse. In ogni caso, gli insegnanti concorderanno il carico di lavoro domestico tenendo conto dei rientri per le attività pomeridiane. Il docente accerterà chi sono gli alunni che costantemente non svolgono i compiti e preparerà, in collaborazione con tutta la classe, un *patto formativo* riguardante un piano di esecuzione più adeguato ai tempi e ai ritmi di apprendimento di ciascuno, con il consenso e l'approvazione dei ragazzi stessi. Se, dopo la firma del patto, gli alunni in questione continuassero a non svolgere i compiti, i docenti avvertiranno i genitori e in successivo momento il dirigente. Infine i docenti indicheranno sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.

CAPITOLO VI: RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 72

La famiglia partecipa e collabora con i docenti all'azione educativa della scuola. Quindi essa è con pieno diritto una componente essenziale della scuola e come tale deve essere valida interlocutrice nel dialogo educativo.

Art. 73

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.

Art. 74

Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:

- trasmettere ai ragazzi il principio che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
- stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno;
- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
- partecipare con regolarità alle riunioni previste;
- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
- sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;

Art. 75

Scuola dell'infanzia

I genitori degli alunni della Scuola dell'Infanzia hanno l'obbligo di rispettare l'orario di entrata e di uscita. I bambini di detta Scuola devono essere accompagnati dai genitori nella prima ora del funzionamento delle attività scolastiche e consegnati direttamente all'insegnante. Al momento dell'uscita, gli alunni dovranno essere affidati ad un genitore o ad altra persona maggiorenne da esso indicata espressamente. Nel caso in cui il genitore o persona da esso delegato non si presenti al momento dell'uscita dell'edificio scolastico, i docenti o il personale scolastico di servizio devono trattenere l'alunno all'interno dell'edificio. Fermo restando che il compito di provvedere alla vigilanza del minore spetta al Docente, in caso di ritardo del genitore, al Docente resosi disponibile al post- scuola come da contrattazione di Istituto.

Scuola primaria

I genitori degli alunni della Scuola Primaria hanno l'obbligo di far rispettare ai propri figli l'orario di entrata e di uscita: gli alunni entrano nell'edificio scolastico solo nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni antimeridiane. Prima dei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni è consentito l'ingresso ai soli alunni che hanno richiesto un servizio di sorveglianza (pre - scuola).

La responsabilità della sorveglianza agli alunni da parte dei docenti e/o dei collaboratori scolastici inizia dall'orario di ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola quando si sostituisce a tale vigilanza quella dei genitori o di altri soggetti adulti delegati. Per le classi V può essere sottoscritto un accordo tra genitori e scuola finalizzato

all'uscita autonoma degli alunni stessi.

Scuola secondaria

I genitori degli alunni della Scuola Secondaria hanno l'obbligo di far rispettare ai propri figli l'orario di entrata e di uscita. Prima di tale orario entrano *esclusivamente* gli studenti che abbiano fatto espressamente richiesta di pre - scuola gestito dalla scuola o di trasporto scolastico, in ambedue i casi gli studenti aspetteranno l'inizio delle lezioni all'interno dell'edificio scolastico. La responsabilità della sorveglianza agli alunni da parte dei docenti e/o dei collaboratori scolastici inizia dall'orario d'ingresso e termina al momento dell'uscita da scuola quando si sostituisce a tale vigilanza quella dei genitori o di altri soggetti adulti delegati. Le famiglie possono sottoscrivere un accordo (che funge da liberatoria) con la scuola finalizzato all'uscita autonoma degli stessi.

Art. 76

I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe e tutti i genitori degli alunni della scuola possono esprimere l'assenso. Delle riunioni si dà notizia tramite una diffusione dell'avviso ai genitori rappresentanti di classe/sezione e dei genitori.

Art. 77

I genitori sono tenuti a rilasciare agli insegnanti la propria reperibilità nel periodo di permanenza a scuola del bambino.

Art. 78

I genitori devono trattenersi nel cortile/piazzale della scuola il tempo strettamente necessario a ritirare il proprio bambino, in modo da non affollare inutilmente lo spazio a disposizione ostacolando le operazioni di ritiro degli altri alunni.

Art. 79 - Ingresso anticipato.

Le richieste per l'anno scolastico successivo verranno accolte nel mese di giugno e fino a settembre. Entro la fine del mese di settembre verrà comunicato ai genitori.

CAPITOLO VII: I COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 80

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.

Art. 81

I collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.

Art. 82

I collaboratori scolastici:

1. devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
2. provvedono all'assistenza necessaria durante la mensa della scuola dell'Infanzia;
3. prestano ausilio materiale agli alunni disabili nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale;
4. non chiedono né accettano, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
5. rispettano il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e non utilizzano ai fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni d'ufficio;
9. sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
10. comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
11. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap, assistendoli secondo le norme contrattuali;
12. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
6. possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;
13. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi;
14. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
15. impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli alle loro classi;
16. evitano di parlare ad alta voce;
17. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente

- Scolastico;
18. invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;
 19. accompagneranno i genitori presenti a scuola per vari motivi (colloqui, uscite anticipate ecc.) nelle aule a ciò destinate, evitando che gli stessi genitori aspettino nei corridoi o, peggio, accedano alle aule.
 20. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
 21. sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie.

Art. 83

I cancelli di ingresso agli edifici devono essere tenuti rigorosamente chiusi non appena terminato l'ingresso degli alunni, e riaperti soltanto al momento dell'uscita. Si raccomanda di mettere particolare cura nella vigilanza della chiusura delle porte, onde evitare che alunni momentaneamente usciti dall'aula possano uscire dall'edificio e trovarsi in situazione di pericolo.

Art. 84

Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.

Art. 85

Accolgono i genitori degli alunni, che richiedono l'autorizzazione all'uscita anticipata così come per l'entrata posticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.

Art. 86

Entreranno in classe per la lettura delle Circolari solo quando queste ultime riguardano gli alunni; mentre riserveranno ad altro momento le notifiche per i soli docenti.

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi a loro diretti; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi pubblicati sul sito della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto.

Art. 87

È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga.

Art. 88

Si raccomanda l'assoluto rispetto del divieto di fumo nei locali scolastici ed anche delle pertinenze (cortili) in presenza di minori.

Art. 89

Si richiede di indossare un abbigliamento consono al luogo di lavoro, che è luogo privilegiato di formazione delle nuove generazioni.

Art. 90

L'uso dei telefoni cellulari è vietato, comunque, sarà cura del dipendente mantenere a livelli bassi la suoneria del proprio cellulare.

Art. 91

L'uso del telefono fisso dovrà avvenire solo per ragioni di servizio.

CAPITOLO VIII: PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 92

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. Per questo motivo sarà cura di ciascun addetto di informarsi circa le finalità valoriali della scuola e i percorsi educativi e didattici che saranno realizzati.

Art. 93

Rispetta il segreto di ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e non utilizza ai fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;

Art. 94

Rispetta gli orari di servizio e li fa rispettare dai docenti, dai collaboratori e dal pubblico. In particolare evita di fermarsi a chiacchierare con persone non autorizzate ad entrare negli uffici di segreteria, fossero pure ex colleghi di lavoro, genitori, docenti, parenti, amici o personalità.

Art. 95

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

Art. 96

Collabora con i docenti.

Art. 97

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono, per cui le relazioni con il pubblico dovranno essere improntate a rispetto e cordialità, ma dovranno anche avere la caratteristica dell'assertività.

Art. 98

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

Art. 99 Disposizioni finali e transitorie

1. Al presente Regolamento possono fare seguito Regolamenti interni complementari.
2. Per la modifica del presente regolamento in tutto o in parte è necessaria la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio d'Istituto. Per questioni urgenti di tipo organizzativo è rimessa alla discrezionalità del dirigente scolastico la possibilità di modificare articoli del presente Regolamento, con dovere di ratifica nella prima seduta utile del Consiglio d'Istituto. Per le modifiche verrà acquisito il parere consultivo del Collegio dei Docenti.
3. Il Consiglio di Istituto, mentre rifiuta la cogestione della scuola con Enti o associazioni che non siano previsti dalla normativa vigente, stabilirà i rapporti che riterrà di volta in volta opportuni con quanti, persone fisiche e giuridiche, possano contribuire a realizzare le finalità del presente regolamento, l'integrazione scuola-società civile e la soluzione di ogni problema di politica scolastica.
4. Il Consiglio di Istituto autorizza il dirigente scolastico a stipulare accordi di rete e protocolli di intesa con altre scuole, enti ed associazioni, per la realizzazione di progetti ed attività di tipo educativo e didattico. L'accordo deve essere sottoposto a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
5. L'applicazione e l'osservanza delle norme contenute nel presente regolamento è tassativa per chiunque si trovi nelle condizioni di doverlo applicare.
6. Per quanto non espressamente in esso previsto si rimanda alle leggi e alle norme della legislazione vigente in Italia.
7. Costituiranno integrazione del regolamento le delibere approvate dal Consiglio di Istituto con maggioranza qualificata di due terzi e che contengano la dicitura: "A integrazione del Regolamento interno dell'I. C. DE FILIPPO - DE RUGGIERO DI BRUSCIANO.

Il presente regolamento interno è stato approvato dal Collegio docenti del 30 Ottobre 2018, deliberato dal Consiglio d'istituto e viene pubblicato sul sito web della scuola.

Gli Allegati sono parte integrante del presente Regolamento.